

Publicato il 19/11/2021

N. 06206/2021 REG.PROV.CAU.
N. 08959/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8959 del 2021, proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai prof. avvocati Massimo Luciani, Bernardo Giorgio Mattarella, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Massimo Luciani in Roma, l.go Tevere Raffaello Sanzio 9;

contro

Felice Ruscetta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Propris, Gianluca Navarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco De Propris in Roma, via Ugo Ojetti n.79;

nei confronti

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) n. 5547/2021;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Felice Ruschetta e del Ministero della Giustizia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza;

Premesso che:

- l'appellante chiede la riforma dell'ordinanza del 16 ottobre 2021 n. 5547, con cui il TAR per il Lazio, Roma, Sez. III-quater, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal dott. Felice Ruschetta e, per l'effetto, sospeso l'efficacia della deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 4 giugno 2021, con la quale veniva fissata la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021;

- il giudice di prime cure ha, invero, ritenuto applicabile al suddetto organo la disciplina posta dal D.L. 16/05/1994 n. 293 e, dunque, facendo da ciò derivare, da un lato, la possibile decadenza dell'organo e, dall'altro, la nullità della delibera di fissazione della data di svolgimento delle elezioni siccome assunta oltre la soglia massima temporale di durata del periodo di *prorogatio*;

- con il medesimo provvedimento, qui appellato, il TAR ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 25.02.2022;

Considerato che:

- ad un primo sommario esame, proprio della presente fase, l'appello cautelare deve ritenersi fondato dal momento che la decisione del TAR, pur generando effetti sostanzialmente irreversibili, si rivela monca, per ammissione dello stesso giudice di prime cure, della pregiudiziale valutazione delle numerose eccezioni sollevate dalla difesa del CNDCEC, potenzialmente idonee ad accreditare un'alternativa ricostruzione esegetica incline a preservare la continuità operativa dell'organo attualmente in carica;

- invero, le questioni sollevate in prime cure, e non appieno delibate dal TAR, si rivelano non manifestamente infondate e, pertanto, suscettive di un doveroso approfondimento nell'appropriata sede di merito, segnatamente quanto, anzitutto, alla dignità giuridica di norma speciale dell'art. 25, comma 14, del d.lgs. 139/2005, successiva al D.L. 16/05/1994 n. 293, che sembra giustappunto accreditare una proroga dell'investitura dell'organo uscente fino all'insediamento del nuovo organo, dovendo evidentemente coordinarsi con la statuto giuridico del singolo ordine professionale il riferimento contenuto al suindicato regime giuridico generale sulla "*prorogatio*" contenuto nella previsione di cui all'art. 31 bis del d.l. 137 del 28.10.2020, peraltro non specificamente riferito agli ordini vigilati dal Ministero della Giustizia;

Rilevato che:

- d'altro canto, anche nell'opzione esegetica alternativa della ritenuta applicabilità del D.L. 16/05/1994 n. 293, ove ritenuta corroborata dalla previsione di cui all'art. 31 bis del d.l. 137 del 28.10.2020, occorrerebbe, comunque, tener conto del disposto derogatorio (rispetto al regime ordinario della *prorogatio*) introdotto dal citato art. 31 bis anche in ragione del protratto regime di sospensione imposto al procedimento elettorale dalle pronunce cautelari *medio tempore* assunte dal giudice amministrativo ancorché per questioni diverse da quelle qui in rilievo;

- anche rispetto al *periculum*, mette conto evidenziare che, se da un lato, deve ritenersi meritevole di considerazione l'esigenza apprezzata dal giudice di

prime cure di “*di non fare eleggere e insediare organi eletti in violazione di norme imperative*”, parimenti non può essere trascurato che siffatta esigenza resterebbe immutata pur nella prospettiva – da ritenersi oggi attuale in considerazione delle esplicite sollecitazioni contenute nell’ordinanza qui gravata e della data non prossima dell’udienza di merito fissata dal TAR - di un commissariamento dell’organo in carica, evenienza questa, comunque, da scongiurare nelle more degli approfondimenti di merito che lo stesso TAR ha reputato necessari;

- le spese della presente fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8959/2021) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Veltri, Presidente FF

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Giulio Veltri

IL SEGRETARIO

